

Prot. 2737 Tit. 1 Fasc. 8

NOTIFICAZIONE

In questi ultimi tempi si verifica un nuovo afflusso di fedeli nella località denominata Casetto di Scascoli, dove sorge una cappella all'interno di un'area riservata alla preghiera. In questa località, negli anni 1934-1941, alcuni fedeli dissero a più riprese di avere ricevuto manifestazioni soprannaturali, apparizioni e messaggi, che all'esame dell'autorità ecclesiastica risultarono privi di fondamento.


Poiché molti chiedono quale sia oggi la posizione della Chiesa riguardo al nuovo affluire di fedeli nella stessa località, a tutela della fede nel Signore nostro Gesù Cristo e della devozione alla Beata Vergine Maria, si ribadisce integralmente quanto finora costantemente stabilito da questa Autorità Ecclesiastica (Mons. Gambucci nel 1935; S.E. Mons. Zarri nel 1984) e si dispone quanto segue:


- 1) Si invitano i fedeli a non dare ascolto e prestare fede a chi dice di avere visioni, rivelazioni o messaggi dal Signore, dalla Beata Vergine o dai Santi, se questo non è stato approvato esplicitamente dall'Autorità Ecclesiastica competente.
- 2) Gli eventuali atti di devozione e di preghiera che venissero compiuti nella cappella o nell'area riservata alla preghiera al Casetto di Scascoli, devono risultare chiaramente indipendenti da qualsiasi riferimento ad apparizioni o rivelazioni non approvate dall'Autorità Ecclesiastica. Viceversa chi li organizza e chi vi partecipa disobbedisce gravemente alle disposizioni dei legittimi Pastori.
- 3) Si proibisce a chiunque di diffondere in qualunque forma messaggi o resoconti di apparizioni o rivelazioni, di ieri e di oggi, non approvate dall'autorità ecclesiastica, tanto più se si tratta di documenti già esplicitamente giudicati privi di fondamento.
- 4) Si proibisce ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi di avere qualsiasi coinvolgimento di qualunque genere con tutto ciò che attiene alle supposte apparizioni di Scascoli e ai presunti veggenti di ieri e di oggi. L'eventuale disobbedienza a queste disposizioni, da parte dei sacri ministri, potrà essere punita anche con la sospensione *a divinis*.

Si raccomanda ai parroci e ai rettori di chiese del territorio di dare avviso ai fedeli di quanto qui disposto e di vigilare sulla sua osservanza, segnalando eventuali abusi che si verificassero.

Certi incantatori sono più ingegnosi dei rimedi che si cerca di adottare per renderli innocui. Ciò nonostante preghiamo e speriamo che i fedeli si attengano alla sana Dottrina, nutrano la loro fede alle fonti sicure della Parola di Dio e della Sacra Liturgia, pratichino anche alcune devozioni lodate o approvate dall'autorità ecclesiastica, ma si tengano lontani da tutto ciò che è estraneo a quanto la Santa Chiesa propone a credere.

Bologna, 6 novembre 2012




Mons. Giovanni Silvagni
Vicario Generale